

Contributi alle imprese della provincia di Ferrara per la partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero

Allegato 1) alla deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 26 luglio 2016

BANDO APERTO DALLE ORE 10.00 DEL 20 SETTEMBRE 2016 ALLE ORE 13.00 DEL 20 DICEMBRE 2016

PREMESSA

Nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Camera di commercio intende sostenere ed incentivare, attraverso l'erogazione di contributi, la partecipazione di imprese della provincia di Ferrara a manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero, **in programma per l'anno 2016.**

L'iniziativa viene attuata in applicazione delle disposizioni previste dal regime "*de minimis*"* così come definito dall'Unione Europea (Regolamento Commissione; n. 1407/2013 pubblicato sulla G.U.U.E. - serie L n. 352/1 del 24/12/2013 *.

1. FONDI MESSI A DISPOSIZIONE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La somma stanziata per l'erogazione dei contributi ammonta complessivamente a 100.000 euro, di cui:

- 90.000 euro a sostegno della partecipazione a manifestazioni fieristiche all'estero oppure in Italia purché a carattere internazionale, riportate sul sito www.calendariofiereinternazionali.it (Misura 1)
- 10.000 euro a sostegno della partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia a carattere non internazionale (Misura 2)

E' facoltà della Camera di commercio trasferire risorse da una misura all'altra nel caso in cui, dopo la chiusura del bando, si verifichino economie su una misura e vi siano istanze giacenti sull'altra.

2. TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

Partecipazione, come espositore o co-espositore, a manifestazioni fieristiche di cui al punto precedente nel corso dell'anno 2016. L'impresa dovrà partecipare alla fiera **direttamente**, tramite l'esposizione, presso lo stand acquistato, del proprio marchio e/o dei propri prodotti e la propria iscrizione al catalogo della manifestazione.

E' consentita la presentazione di **una sola domanda**, per **una sola fiera**, a valere sul presente bando. Fanno eccezione le manifestazioni dei settori tessile ed abbigliamento caratterizzate da una forte stagionalità, per le quali le due diverse edizioni della stessa fiera all'interno di uno stesso anno solare (invernale ed estivo) sono da considerarsi come 1 annualità. Sarà possibile, in ogni caso, rendicontare il cumulo delle spese relativamente alla partecipazione ad entrambe le manifestazioni, nel rispetto del tetto massimo di contributo di cui al punto 7.

N.B.: In caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare alla manifestazione fieristica per la quale si è chiesto il contributo, è possibile sostituirla con altra partecipazione fieristica. In fase di rendicontazione e liquidazione, la Camera di commercio provvederà alla riquantificazione del contributo spettante. In ogni caso l'ammontare del contributo non potrà superare quello inizialmente concesso.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare richiesta per ottenere i contributi le imprese con sede legale e/o sede operativa attiva nella provincia di Ferrara. In caso di sede presso altra Camera di commercio, l'unità operativa deve essere iscritta al REA della Camera di commercio di Ferrara da almeno 12 mesi al momento della presentazione della domanda e con esclusione di unità locali qualificate come magazzino o deposito, conformemente a quanto riportato nella visura camerale aggiornata.

I requisiti indicati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e sino al momento della liquidazione del contributo, pena la decadenza dal beneficio.

4. CASI DI ESCLUSIONE

Sono escluse dall'ammissione al contributo le imprese che:

- risultino inattive;
- non risultino in regola con le iscrizioni al Registro delle imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività;
- non risultino in regola con il versamento dei contributi e delle previdenze del personale dipendente (DURC);
- siano sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione o si trovino in stato di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02);
- beneficino di altri finanziamenti o contributi pubblici per le stesse voci di spesa;
- superino il massimale previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 per i contributi in regime "*de minimis*".

Ogni modifica e/o variazione riguardante tali elementi, intervenuta dopo la presentazione della domanda, dovrà essere tempestivamente comunicata, a cura del soggetto richiedente, alla Camera di commercio di Ferrara, per le necessarie verifiche e valutazioni.

5. MANIFESTAZIONI FIERISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI DEL CONTRIBUTO

Sono ammesse al contributo camerale le spese sostenute per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche:

- A) in Italia a carattere internazionale, riportate nel calendario definito dal Coordinamento Interregionale per le Fiere o riconosciute dalle vigenti normative regionali disponibile sul sito www.calendariofiereinternazionali.it;
- B) nell'Unione Europea e in Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Islanda;
- C) nel resto del mondo;
- D) in Italia a carattere non internazionale.

6. SPESE AMMISSIBILI

Sono finanziabili le spese di:

- locazione di spazi espositivi, ivi compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e diritti fissi obbligatori in base al regolamento della manifestazione;
- allestimento stand;
- servizi di interpretariato e hostess in fiera fino ad un massimo di euro 600;
- trasporto a destinazione, assicurazione e movimentazione di materiali e prodotti destinati all'esposizione (solo campionario);
- spese promozionali inerenti la partecipazione fieristica per cui si chiede il contributo (es. realizzazione di materiale di comunicazione aziendale da esibire o distribuire in fiera come brochure, cataloghi, filmati o presentazioni aziendali, inserzioni pubblicitarie che evidenzino la partecipazione aziendale alla manifestazione fieristica) **nella misura massima del 10% del totale delle spese ammesse.**

Le spese ammissibili al contributo si intendono al netto di IVA (se rimborsabile), bolli, spese bancarie, interessi e oneri accessori.

In caso di spese sostenute in valuta diversa dall'euro, si riconoscerà il valore equivalente, risultante dall'applicazione del relativo tasso di cambio giornaliero alla data del documento di spesa, pubblicato sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it)

Non sono ammesse le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale, eventuali quote associative a consorzi o associazioni né altre somme dovute ai soggetti organizzatori per fini diversi da quelli specificati, e spese di consumo (cibi, bevande, cancelleria).

La tipologia delle spese sostenute dovrà essere chiaramente desumibile dai titoli di spesa.

7. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

A. Manifestazioni fieristiche a carattere internazionale in Italia

Per le manifestazioni fieristiche in Italia riconosciute internazionali dalle Regioni e dalle Province Autonome e riportate nel calendario definito dal Coordinamento Interregionale per le Fiere, organismo della Conferenza delle Regioni (scaricabile dal sito <http://www.calendariofiereinternazionali.it>) il contributo riconoscibile è pari al **30%** dell'importo complessivo delle spese ammesse, sino ad un massimo di **2.000 euro**. Potranno comunque beneficiare del contributo camerale interventi il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a 1.000 euro.

B. Manifestazioni fieristiche nell'Unione Europea e in Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia e Islanda

Il contributo riconoscibile è pari al **30%** dell'importo complessivo delle spese ammesse, sino ad un massimo di **3.000 euro**. Potranno comunque beneficiare del contributo camerale interventi il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a 2.000 euro.

C. Manifestazioni fieristiche nel resto del mondo

Il contributo riconoscibile è pari al **30%** dell'importo complessivo delle spese ammesse, sino ad un massimo di **4.000 euro**. Potranno comunque beneficiare del contributo camerale interventi il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a 3.000 euro.

D. Manifestazioni fieristiche in Italia a carattere NON internazionale

Il contributo riconoscibile è pari al **30%** dell'importo complessivo delle spese ammesse, sino ad un massimo di **600 euro**. Potranno comunque beneficiare del contributo camerale interventi il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a 1.000 euro.

8. AVVIO E TERMINE DELLE ATTIVITÀ

La manifestazione fieristica dovrà iniziare nel periodo compreso tra **l'1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016**.

9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Trasmissione delle domande

La domanda redatta su apposita modulistica, (scaricabile dal sito www.fe.camcom.it) da **riprodurre in formato immutabile PDF, con sottoscrizione digitale del legale rappresentante dell'impresa** richiedente dovrà essere inviata esclusivamente quale **allegato a messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC)**, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di commercio:

protocollo@fe.legalmail.camcom.it
indicando quale oggetto del messaggio

"Domanda di contributo bando fiere – edizione 2016"
– 16BF-INT -"

Ove l'interessato non disponga di adeguati strumenti informatici e telematici (collegamento internet, firma digitale, ecc.) è ammesso il conferimento di apposita procura speciale (reperibile tra la modulistica del bando), con le modalità di cui all'art. 38, comma 3 bis, del D.P.R. 445/2000. In tal caso la documentazione allegata con trasmissione per via telematica dovrà essere depositata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesta la corrispondenza della copia informatica con l'originale cartaceo. Per i documenti con rilevanza fiscale, tale dichiarazione sostitutiva viene resa ai sensi dell'art. 19 bis del D.P.R. 445/2000.

Le domande prive della sottoscrizione digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente o della procura speciale, come prevista dal precedente capoverso, saranno considerate inammissibili. L'indicazione di un indirizzo PEC di riferimento per l'impresa, per la richiesta di contributo, rappresenta un elemento

fondamentale affinché anche tutte le comunicazioni successive all'invio possano essere gestite con modalità telematica.

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda. Le domande inviate anzitempo non saranno prese in considerazione.

In caso di più invii successivi da parte di un medesimo richiedente verrà considerato ammissibile il primo invio che risulterà completo e regolare a tutti gli effetti.

La Camera di commercio di Ferrara non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, l'errato invio o il ritardato ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi e/o interruzioni del servizio che possano essere imputati a terzi, ad eventi di forza maggiore e/o a caso fortuito.

Si raccomanda, in tutti i casi, di verificare tempestivamente l'accettazione dell'invio e l'avvenuta effettiva consegna da parte del sistema. Si precisa che le comunicazioni di accettazione e di effettiva consegna del messaggio inviato, generate dal sistema di Posta Elettronica Certificata, non comportano in nessun caso comunicazione di accettazione e/o accoglimento della domanda di contributo. Fa fede l'orario registrato dal sistema PEC adottato dalla Camera di commercio di Ferrara (tramite InfoCert), che ottiene l'ora esatta (**UTC – Tempo Universale Coordinato**) tramite un sistema sincronizzato con il segnale emesso dall'Istituto Elettronico Nazionale (IEN) "Galileo Ferraris".

La Camera di commercio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della stessa, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni di calendario dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

Tutte le comunicazioni relative al bando saranno effettuate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo specificato nella domanda.

Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere inviate dalle ore 10.00 del 20 settembre 2016 e fino alle ore 13.00 del 20 dicembre 2016, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse disponibili.

La Camera di commercio si riserva la possibilità di decretare con provvedimento dirigenziale la chiusura anticipata del bando in caso di esaurimento dei fondi disponibili, nonché l'eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale dei fondi a disposizione.

La notizia relativa al provvedimento di chiusura anticipata o di riapertura dei termini per la presentazione delle domande sarà pubblicata sul sito istituzionale della Camera di commercio di Ferrara e avrà valore di comunicazione ed informativa a tutti gli effetti.

10. ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

L'ammissione al contributo avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande sino ad esaurimento dei fondi disponibili, previa verifica della sussistenza di tutti gli elementi richiesti dal presente bando.

Per ordine di presentazione delle domande si intende l'ordine cronologico di invio delle domande, tramite Posta Elettronica Certificata, corrispondente all'orario di invio (ora/minuto/secondo) a partire dal giorno ed ora di apertura del bando.

Tra le domande eventualmente aventi lo stesso orario di invio (ora/minuto/secondo) sarà operato un riparto proporzionale delle risorse che risulteranno ancora disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste di contributo inviate in precedenza.

Entro 90 giorni dall'avvio del procedimento, l'Ufficio competente, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità (articoli 3, 4, 5, 8 e 9) provvederà a redigere la graduatoria.

Nel corso dell'istruttoria, sarà facoltà dell'Ufficio richiedere integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata, assegnando al soggetto interessato un termine perentorio, di norma fissato in 15 gg. di calendario dalla ricezione della comunicazione, per la risposta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intenderà definitivamente non ammissibile al contributo. La Camera di commercio di Ferrara si riserva, inoltre, la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche

a campione, per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo. **Nel caso in cui l'impresa si sottragga o comunque non consenta l'effettuazione dei citati controlli nei termini di cui alle comunicazioni da parte dell'ufficio, si procederà alla revoca del contributo dando luogo ad obbligo di restituzione, se già liquidato.**

Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o riduzione di importo in sede di esame delle rendicontazioni finali, la Camera di commercio, tenuto conto dell'entità delle risorse resesi disponibili e del numero di domande inizialmente escluse per esaurimento dei fondi, si riserva la possibilità di procedere all'istruttoria delle istanze giacenti secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto delle modalità di concessione del contributo, provvedendo contestualmente, con determinazione dirigenziale, a fissare nuovi termini di presentazione delle rendicontazioni finali, secondo la tempistica prevista dal presente bando.

La graduatoria dei soggetti beneficiari nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita "Sezione Trasparenza" del sito istituzionale dell'Ente camerale www.fe.camcom.it entro i 30 giorni successivi alla data di adozione del provvedimento dirigenziale. Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione all'impresa ammessa in merito all'esito del procedimento di concessione del contributo dalla stessa richiesto.

Ai sensi della legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato al Segretario Generale.

11. RENDICONTAZIONE

Le rendicontazioni finali dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla conclusione della fiera oppure, se successivo, dal ricevimento della comunicazione di ammissione e, in ogni caso, **non oltre il 28 febbraio 2017** utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito internet della Camera di commercio.

Alla modulistica di rendicontazione (debitamente compilata in ogni sua parte) dovrà essere allegata prova dell'iscrizione al catalogo ufficiale della manifestazione per cui si è richiesto il contributo, copia dei titoli di spesa accompagnati dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento, costituita da: fotocopia del bonifico bancario o postale da cui risulti lo stato "eseguito" o "pagato" (non è sufficiente l'ordine di pagamento), fotocopia estratto conto che attesti l'avvenuto trasferimento di denaro (anche tramite assegno), fotocopia delle ricevute di pagamento con modalità elettroniche (bancomat o carta di credito) e, per le sole spese pagate in contanti, liberatoria del fornitore.

Le modalità d'invio consentite **in sede di rendicontazione** sono: Posta Elettronica Certificata con le medesime modalità di redazione della domanda di partecipazione - cfr art.9. *Presentazione delle domande di contributo* - (farà fede la data di invio), raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro postale di spedizione) e consegna a mano presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Largo Castello 6, Ferrara) (farà fede la data del timbro di ricezione).

E' possibile richiedere una proroga dei termini per la rendicontazione, per una sola volta e **per un periodo non superiore a 2 mesi**, alle seguenti condizioni:

– la richiesta dovrà pervenire per iscritto alla Camera di commercio, tassativamente entro il 28 febbraio 2017 ed essere debitamente motivata;

– sarà facoltà della Camera di commercio concedere o meno la proroga a seguito della verifica delle motivazioni espresse nella richiesta.

Non saranno ammesse possibilità di proroga al di fuori delle condizioni sopra esposte.

La mancata presentazione della rendicontazione con trasmissione della documentazione e degli idonei giustificativi delle spese complessive sostenute, **entro il 28 febbraio 2017** o dell'ulteriore termine eventualmente concesso in sede di richiesta di proroga, ai sensi di quanto sopra specificato, determinerà **la revoca del contributo concesso.**

12. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

La liquidazione del contributo è subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal presente bando e avverrà una volta completate le operazioni istruttorie di cui agli articoli 10. *Istruttoria e concessione del contributo* e 11. *Rendicontazione*, nonché della regolarità dei pagamenti del diritto annuale dovuto alla Camera di commercio di Ferrara.

In caso di accertata irregolarità nei pagamenti del diritto annuale, l'impresa sarà invitata a provvedere alla regolarizzazione nel termine di 10 giorni lavorativi dalla comunicazione.

In sede di liquidazione, si provvederà alla riquantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate ed ammesse e all'eventuale aggiornamento dell'elenco delle imprese ammesse. In particolare:

- qualora le spese rendicontate ed ammesse fossero inferiori rispetto a quelle ammesse a preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto;
- nel caso in cui le spese rendicontate ed ammesse risultassero superiori, il contributo riconoscibile corrisponderà comunque a quello ammesso a preventivo.

Il termine per la liquidazione del contributo è pari a 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa di rendiconto.

L'erogazione del contributo avverrà una volta completate le operazioni istruttorie relative alla rendicontazione e alla liquidazione.

12. REVOCHE

L'eventuale contributo assegnato sarà revocato nei seguenti casi:

- mancata partecipazione fieristica nell'anno 2016, così come specificato all'*art. 8. Avvio e termine delle attività*;
- verificarsi delle cause di esclusione di cui all'*art. 4. Casi di esclusione*, in seguito all'ammissione al contributo;
- mancata trasmissione della rendicontazione e della relativa documentazione nei termini previsti dal precedente *art. 11. Rendicontazione*;
- nel caso in cui le spese rendicontate e ammesse siano inferiori alla spesa minima prevista per la rispettiva tipologia di manifestazione fieristica, secondo quanto riportato all'*art. 7. Ammontare del contributo*;
- nel caso in cui il beneficiario non consenta l'esecuzione dei controlli previsti dal D.P.R. 445/2000 di cui all'*art 10. Istruttoria e concessione del contributo*;
- in ogni altro caso in cui la revoca sia prevista per legge.

* *Definizione degli aiuti "de minimis"*

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 352, del 24 dicembre 2013. Il regime di aiuti "de minimis" consente ad un'impresa unica di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Ai fini del rispetto dei precitati plafond, dovrà essere presentata, dall'impresa richiedente, esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1 Reg. CE 1407/2013):

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi

esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Ai fini del citato regolamento, s'intende per impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis" come descritto.